

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'AUTORIZZAZIONE AL TAGLIO DEGLI ALBERI E PER LA TUTELA DELLE ESSENZE ARBOREE PROTETTE

A cura di Pasi Dr. Valerio - Agronomo

INDICE

Pagina 2	INDICE
Pagina 3	FINALITA'
Pagina 4	Art.1 AMBITO DI APPLICAZIONE
	Art. 2 AUTORIZZAZIONE
Pagina 5	Art. 3 DIVIETI
	Art. 4 OBBLIGHI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Pagina 6	Art. 5 AREE INTERESSATE DA CONCESSIONE, RISTRUTTURAZIONE, AUTORIZZAZIONE EDILIZIA
Pagina 7	Art. 6 ELIMINAZIONE DI ALBERI
	Art. 7 ESSENZIONI
Pagina 8	Art. 8 SANZIONI
	Art. 9 ALBERI DI ECCEZIONALE INTERESSE
	Art. 10 ALBERI MORTI E/O MALATI
Pagina 9	Art. 11 NUOVI IMPIANTI
	Art. 12 INTERVENTI SUL VERDE PUBBLICO
	Art. 13 .NORME TRANSITORIE E ATTUATIVE
Pagina 10	ALLEGATO A : RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL "REGOLAMENTO COMUNALE PER L'AUTORIZZAZIONE AL TAGLIO DEGLI ALBERI E PER LA TUTELA DELLE ESSENZE ARBOREE PROTETTE"
Pagina 12	Allegato B : METODOLOGIA PER LA STIMA DEL VALORE ORNAMENTALE DI ALBERI.
Pagina 14	Allegato C : ELENCO DELLE PIU' SIGNIFICATIVE ESSENZE AUTOCTONE TIPICHE DEL PAESAGGIO LOMBARDO E ENTRATE STORICAMENTE A FAR PARTE DEL PAESAGGIO
Pagina 15	Allegato D : DEFINIZIONI
Pagina 16	Allegato E : DISPOSIZIONI GENERALI DI POTATURA DI SOGGETTI ARBOREI

FINALITA'

Il presente regolamento nasce con l'intento di salvaguardare il patrimonio arboreo esistente sul territorio comunale della Città di Gallarate nella sua globalità.

La salvaguardia viene attuata sugli esemplari arborei che abbiano raggiunto una dimensione ragguardevole, esplicandosi anche a livello preventivo, impedendo danneggiamenti irreversibili stabilendo corrette modalità di potatura, vietando di procedere a scavi, impermeabilizzare il terreno o ammassare materiali in vicinanza degli apparati radicali, nonché fornendo un consiglio esperto al cittadino che intenda operare sulle alberature protette.

La salvaguardia interessa sia le alberature di proprietà privata che quelle di proprietà pubblica.

Inoltre viene introdotto il principio secondo il quale, in caso di eliminazione giustificata di un albero protetto, si rende obbligatoria la messa a dimora di un nuovo albero, scelto in funzione dello sviluppo raggiungibile a maturità e posto ad una distanza corretta da fabbricati, strade e fondi confinanti. La scelta di un albero idoneo in relazione alla sua locazione, difatti, si traduce in una minor necessità di manutenzione ordinaria (es. potatura di contenimento).

Viene inoltre tenuta in considerazione la volontà del proprietario di procedere alla ristrutturazione del giardino, consentendo l'eliminazione di alberi protetti a condizione che venga realizzato un progetto con nuove messe a dimora, coerentemente con quanto eliminato.

Infine vi è l'intento di individuare gli alberi che abbiano eccezionale interesse storico, ambientale e paesaggistico, sottoponendoli ad ulteriore tutela e concorrendo per il 50 % alle spese per gli interventi conservativi.

ART.1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 Il presente Regolamento trova applicazione nell'ambito del territorio comunale.

Risultano comunque escluse le zone esterne alla zona di iniziativa comunale, così come individuata e definita dal Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del Ticino (L.R. n.33 del 22 marzo 1980 e successive modifiche ed integrazioni), nonché le aree definite come bosco dalle L.R. n. 8/76 e L.R. n.80/89 e successive modifiche ed integrazioni. Sono altresì escluse tutte le aree vincolate ai sensi delle vigenti leggi (es. L. 1497/39, L. 1089/39, L.R. 9/77, L. 431/85, L.R. 57/85) e quelle oggetto di norme più restrittive di quelle di seguito elencate.

1.2 Sono protetti dal seguente Regolamento :

- a) gli alberi con una circonferenza del tronco, misurata ad un'altezza di 130 centimetri da terra, di almeno 120 cm ;
- b) gli alberi di altezza pari o superiore a 12 metri;
- c) gli alberi che non raggiungono le dimensioni prescritte per la propria intrinseca caratteristica della specie e/o varietale;
- d) gli alberi con più fusti dipartentesi dalla stessa ceppaia (policormici), con somma delle circonferenze di ciascun fusto misurata a 130 cm da terra che raggiunga i 180 cm.

1.3 L'Amministrazione Comunale può tutelare, così come previsto all'art.11, le piante che, anche di dimensioni inferiori a quelle prescritte, risultino di particolare interesse o pregio, previo parere degli Uffici competenti.

ART. 2 AUTORIZZAZIONE

2.1 Chiunque abbia intenzione di effettuare un qualunque intervento avente lo scopo di modificare la struttura, la forma o le caratteristiche (potatura) delle piante protette ai sensi del precedente art. 1

oppure intenda effettuare l'eliminazione, deve richiederne autorizzazione alla Amministrazione Comunale, che si potrà avvalere della consulenza di esperti del settore (dottori agronomi, forestali, periti agrari iscritti all'albo professionale).

L'autorizzazione deve essere rilasciata entro 60 giorni dalla data di ricevimento. In caso contrario la richiesta di autorizzazione deve ritenersi accolta.

L'autorizzazione ha una validità di anni uno a partire dalla data di rilascio e dovrà essere tenuta a disposizione sul luogo dell'intervento durante lo svolgimento dello stesso per eventuali controlli da parte della Amministrazione Comunale.

Qualora l'autorizzazione disponesse particolari condizioni (es. la ripiantumazione in sostituzione di soggetti abbattuti), gli interventi relativi dovranno essere eseguiti nell'arco dello stesso periodo di validità dell'autorizzazione.

La richiesta di autorizzazione va inoltrata presso l'ufficio Edilizia Privata - Palazzo Broletto Via Cavour, 2 - Gallarate utilizzando l'apposito modulo riprodotto in allegato A.

2.2 Per quanto riguarda le richieste di autorizzazione riguardanti aree interessate da interventi edilizi, queste dovranno essere corredate da documentazione fotografica di tutti gli alberi che sorgono nel lotto edificabile con relativo rilievo planimetrico. Le autorizzazioni, con parere espresso dell'Ufficio competente, dovranno essere sottoposte alla disamina della Commissione Edilizia, la quale esprimerà parere vincolante.

2.3 Nel caso in cui l'area oggetto dell'intervento sia classificata come bosco, la richiesta di autorizzazione e/o la denuncia di taglio devono essere inoltrate agli Enti di competenza, e cioè l'Ente gestore del Parco del Ticino e la Provincia di Varese- Settore Agricoltura e Foreste, come disposto dalla L.R. 80/89, art. 17 .

PARCO DEL TICINO - Ufficio boschi -

Via Isonzo, 1 20013 - Pontevecchio di Magenta (MI) tel. 02/972101

S.P.A.F.A. - Servizio Provinciale Agricoltura Foreste e Alimentazione

Piazza Libertà, 1 21100 - Varese

tel. 0332/312660

2.4 L'eliminazione degli alberi appartenenti a popolamenti arborei non facenti parte di giardini e parchi urbani e non classificabili come bosco sono comunque soggetti ad autorizzazione, qualunque sia la loro dimensione. Gli interventi devono essere effettuati nel periodo compreso tra il 15/10 e il 31/03, secondo le modalità stabilite dalle "Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale" in vigore, salvo casi di particolare urgenza o di pubblica utilità. E' vietata l'estirpazione delle ceppaie vitali.

Art. 3 DIVIETI

3.1 Ai sensi del presente Regolamento è espressamente vietato :

- a) abbattere, incendiare, danneggiare o rimuovere gli alberi di cui all'art. 1;
- b) procedere a capitozzatura (eliminare il cimale) o a scalvatura sugli alberi di cui all'art. 1;
- c) procedere a scavi, impermeabilizzare il terreno o ammassare materiali ad una distanza dagli alberi protetti ai sensi dell'art. 1 inferiore al raggio di rispetto come da tabella 1

Tabella 1

CIRCONFERENZA DEL FUSTO	RAGGIO DI RISPETTO
DA CM 120 FINO A CM 240	m 3
DA CM 240 FINO A CM 360	m 5
OLTRE CM 360	m 8

d) spandere a terra sostanze nocive per le piante protette ai sensi dell'art. 1.

e) utilizzare gli alberi protetti ai sensi dell'art. 1 quali sostegni per cavi aerei, transenne, ripari , recinzioni ed altro.

Art. 4 OBBLIGHI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

4.1 L'Amministrazione Comunale, al fine di conservare gli alberi protetti oggetto di domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 2, può prescrivere determinati interventi e modalità di esecuzione degli stessi che il proprietario e l'esecutore materiale dei lavori dovranno adottare.

4.2 In particolare, nel caso di autorizzazione all'abbattimento (cfr art. 6 e 12), è obbligatoria la piantumazione di un'altra essenza della stessa specie e varietà o della stessa classe di grandezza di quella da eliminare, (vedi tabella 2) salvo le eccezioni di cui al comma 4.3, 5.4 e 12.

4.3 La piantumazione andrà effettuata all'interno della stessa area a verde ove sorgono gli alberi per cui è stata concessa l'autorizzazione all'eliminazione. Qualora la piantumazione non fosse realizzabile all'interno della predetta area con alberi della stessa classe di grandezza a causa di situazioni di eccessiva ristrettezza dei luoghi ai sensi degli artt. 892 - 895 C.C. , vicinanza ai fabbricati, vicinanza a servizi tecnologici interrati e fuori terra, potranno essere messi a dimora alberi di una differente classe di grandezza, secondo quanto disposto dall'Ufficio Edilizia Privata. Se anche ciò non fosse possibile, viene disposta con onere a carico del richiedente la piantumazione in un'altra area, anche di proprietà comunale, indicando specie e dimensione delle piante, tempi e modalità di esecuzione dei lavori.

Tabella 2

TIPO DI PIANTA	ALTEZZA RAGGIUNGIBILE A MATURITA'	DISTANZA MINIMA CONSIGLIATA DA CONFINI E FABBRICATI
ARBUSTO O ALBERO DI 4° GRANDEZZA	m 2,5 – 8	m 1,5
ALBERO DI 3° GRANDEZZA	m 8 – 15	m 3
ALBERO DI 2° GRANDEZZA	m 15 – 25	m 6
ALBERO DI 2° GRANDEZZA A CHIOMA FASTIGIATA	m 15 – 25	m 4
ALBERO DI 1° GRANDEZZA A CHIOMA FASTIGIATA	Oltre m 25	m 8
ALBERO DI 1° GRANDEZZA	Oltre m 25	m 5

4.3 L'Amministrazione Comunale, tramite proprio atto deliberativo, partecipa per il 50 % alle spese degli interventi di conservazione sugli alberi di eccezionale interesse storico, ambientale, paesaggistico di cui all'art. 11, qualora fossero oggetto di richiesta di autorizzazione da parte dei proprietari, anche avvalendosi del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico, giusta la necessaria disponibilità finanziaria.

4.4 E' fatto obbligo al richiedente dell'autorizzazione consentire l'accesso al fondo ai tecnici o ai consulenti comunali per i sopralluoghi di verifica, previo appuntamento, entro 50 giorni dalla data di richiesta di autorizzazione o di messa a dimora di nuove piantumazioni come da disposizioni particolari.

Art. 5 AREE INTERESSATE DA CONCESSIONE, RISTRUTTURAZIONE, AUTORIZZAZIONE EDILIZIA

5.1 Nel caso di richiesta di concessione edilizia, ristrutturazione e autorizzazione edilizia che comporti l'eliminazione di alberi di cui all'art. 1, deve essere allegata ai progetti il rilievo planimetrico dell'area con evidenziati gli alberi esistenti, nonché esauriente documentazione fotografica di tutti gli alberi.

5.2 Inoltre, in ogni caso di intervento edilizio, la progettazione e le modalità di esecuzione di lavori devono tenere conto della presenza di alberi protetti ai sensi dell'art. 1, in particolare per la salvaguardia degli apparati radicali e della chioma, la quale potrà essere potata secondo le disposizioni impartite dagli uffici comunali.

5.3 L'Amministrazione Comunale, nel caso di autorizzazione all'abbattimento, richiede al proprietario di piantumare a sue spese altri alberi in sostituzione di quelli eliminati, specificandone la specie e la dimensione, ovvero approva il progetto di ristrutturazione dello spazio verde del proprietario con firma del proprio tecnico abilitato.

5.4 Qualora la piantumazione non fosse realizzabile all'interno del lotto edificando a causa di situazioni di eccessiva ristrettezza dei luoghi ai sensi degli artt. 892 - 895 C.C. , vicinanza ai fabbricati, vicinanza a servizi tecnologici interrati e fuori terra, l'Amministrazione Comunale dispone con onere a carico del concessionario la piantumazione in un'altra area, anche di proprietà comunale, indicando specie e dimensione delle piante, tempi e modalità di esecuzione dei lavori.

5.5 Gli alberi piantati in sostituzione non potranno essere rimossi o danneggiati in qualsiasi modo senza relativa autorizzazione.

Il rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione edilizia, è subordinato alla presentazione di garanzia fidejussoria o deposito cauzionale di entità pari al valore delle piante in opera da mettere a dimora, valore calcolato in base all'Elenco Prezzi del Servizio di Manutenzione Ordinaria del Verde Pubblico in vigore al momento della richiesta.

Detta garanzia fidejussoria o deposito cauzionale saranno svincolati dopo la stesura di apposito certificato di regolare attecchimento da redigersi a cura degli Uffici competenti entro un anno dalla comunicazione della avvenuta messa a dimora, la quale deve essere fatta pervenire per iscritto all'Ufficio Edilizia Privata.

5.6 Inoltre, per l'effettuazione di lavori edili in prossimità di piante tutelate ai sensi dell'art.1, queste dovranno obbligatoriamente essere protette con strutture temporanee che evitino il danneggiamento del fusto, dei rami e degli apparati radicali. Dette strutture temporanee dovranno preferibilmente consistere in recinzione in tavole e pali in legno e rete plastica da cantiere delimitante l'area di rispetto radicale di cui alla tabella 1.

Art. 6 ELIMINAZIONE DI ALBERI

6.1 In deroga ai divieti di cui all'art. 3, potranno essere autorizzate le eliminazioni di alberi protetti ai sensi dell'art. 1 nei casi seguenti:

- a) le piante risultino essere oggetto di patologie che rendano impossibile la loro conservazione oppure risultino in condizioni di precarietà statica, tale da costituire pericolo per cose e persone;
- b) le piante risultino aver compromesso irrimediabilmente il loro sviluppo vegetativo per cause naturali (es. vento, neve) o per cause antropiche (es. errate potature eseguite nel passato, ferite da automezzi, eccessivo costipamento del terreno);
- c) sostituzione graduale di alberi in un popolamento coetaneo o para-coetaneo, maturo o stramaturato;
- d) eliminazione di specie esotiche nell'ambito di un intervento di rinaturalizzazione;
- e) eliminazione di specie estranee al contesto in interventi di ripristino storico;
- f) alberi siti a distanza troppo ravvicinata da confini di proprietà o da edifici;
- g) diradamento del numero di piante eliminando quelle adduggiate o soprannumerarie;
- h) reale necessità di procedere a scavi o a drastiche modifiche della chioma che lesionerebbero gli alberi in modo irrimediabile.
- i) venga presentata contestualmente alla richiesta di autorizzazione un'ipotesi di ristrutturazione dello spazio verde ove sorgono le piante che si intendono eliminare, la quale dovrà essere approvata dagli uffici competenti. La realizzazione dell'intervento deve essere eseguita entro un anno dalla data di notifica dell'autorizzazione unita all'approvazione e sarà oggetto di verifica e controllo da parte della Amministrazione Comunale.

6.2 Nei succitati casi il richiedente può allegare alla domanda di autorizzazione relazioni tecniche, perizie, progettazioni e quant'altro riterrà opportuno, purché vengano prodotte da un professionista abilitato (perito agrario, agrotecnico, dottore agronomo, dottore in scienze forestali per i punti a, b, c, architetto, geometra per il punto c)

Art. 7 ESENZIONI

7.1 Sono esentati dalla richiesta di autorizzazione :

- a) gli interventi eseguiti direttamente o per conto della Amministrazione Comunale;
- b) gli interventi obbligatori in seguito a sentenza giudiziaria;
- c) gli interventi atti a scongiurare immediati pericoli a persone e cose;
- d) gli interventi all'interno di aziende vivaistiche, frutteti produttivi e frutteti familiari.

7.2 In ogni caso, gli interventi sugli alberi protetti ai sensi dell'art. 1 atti a scongiurare immediati pericoli a persone e cose potranno essere dopo avviso, anche telefonico, all'Ufficio Edilizia Privata (tel. 75.42.60) o alla Polizia municipale (tel. 78.50.00), comunicando per iscritto entro 15 giorni dall'effettuazione dell'intervento le ragioni che lo hanno determinato, allegando documentazione fotografica dell'albero/i all'Ufficio Edilizia Privata.

Art. 8 SANZIONI

8.1 In caso di inosservanza alle norme del presente Regolamento i trasgressori sono soggetti, per ciascun albero di cui all'art. 1, alle seguenti sanzioni:

- a) potatura non autorizzata o eseguita difformemente da quanto disposto nell'atto autorizzativo, danneggiamento dell'apparato radicale e/o fusto, che arrechino danni lievi alla pianta: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 51,6 a € 516,34;
- b) potatura non autorizzata o eseguita difformemente da quanto disposto nell'atto autorizzativo, danneggiamento dell'apparato radicale e/o del fusto, che arrechino danni di media o grave entità alla pianta: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 77,47 a € 774,69;
- c) potatura non autorizzata o eseguita difformemente da quanto disposto nell'atto autorizzativo, danneggiamento dell'apparato radicale e/o del fusto, che determinino pregiudizio alla vitalità della pianta: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 129,11 a € 1.291,14;
- d) violazione di cui all'art. 3, lettera a): sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,23 a € 2.582,28;
- e) inottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 6: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 129,11 a € 1.291,14;
- f) inottemperanza alle restanti norme del Regolamento ed esecuzione dei lavori in difformità dell'autorizzazione, salvo i casi di cui alle precedenti lettere a), b), e c) del presente articolo: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 77,47 a € 774,69.

Art. 9 ALBERI DI ECCEZIONALE INTERESSE

9.1 Entro un anno dall'approvazione del seguente regolamento l'Amministrazione Comunale individua gli alberi di eccezionale interesse storico, ambientale, paesaggistico e li sottopone a maggior tutela. L'elenco dei suddetti alberi viene aggiornato ogni cinque anni.

9.2 In ogni caso, qualsiasi intervento su detti alberi deve essere eseguito da ditta specializzata, iscritta alla CCIAA di competenza nella apposita categoria, sotto la sorveglianza ed il controllo degli Uffici Comunali.

Art. 10 ALBERI MORTI E/O MALATI

10.1 E' fatto obbligo al proprietario richiedere l'autorizzazione all'abbattimento degli alberi morti di cui all'art. 1.

10.2 E' fatto obbligo al proprietario di segnalare agli Uffici Comunali eventuali sintomi di malattie interessanti gli alberi protetti ai sensi dell'art. 1.

10.3 Nel caso di alberi morti o malati per i quali venga richiesto l'abbattimento, è obbligatoria la loro sostituzione, tranne per i casi in cui la piantumazione sia impossibile per il rischio di reinfezione a carico dei nuovi soggetti. In questi casi può essere disposta la piantumazione di nuovi soggetti in altre aree di proprietà comunale.

10.4 Per le malattie oggetto di particolari prescrizioni fitosanitarie previste dalle vigenti leggi, l'Amministrazione Comunale segnala il caso all'Osservatorio delle Malattie delle Piante per quanto di competenza.

Art 11 NUOVI IMPIANTI

11.1 Le nuove piantagioni da effettuarsi all'interno dei giardini e dei parchi urbani andranno effettuate di preferenza con essenze di tipo ornamentale, appositamente coltivate e preparate per l'utilizzo previsto.

11.2 Le piante devono raggiungere almeno i 12-14 cm di circonferenza del tronco misurata a 130 cm da terra, per le caducifoglie o l'altezza di cm 200 per le sempreverdi ed essere dotate di zolla. E' consigliato inoltre l'uso di tutori per sostenere la pianta nei primi anni d'impianto.

11.3 Per le nuove piantumazioni da effettuarsi nelle rimanenti situazioni, la scelta deve cadere su essenze autoctone tipiche dell'ambiente lombardo o entrate storicamente a far parte del paesaggio, come dall'allegato elenco B.

Art. 12 INTERVENTI SUL VERDE PUBBLICO

12.1 Gli interventi sugli alberi di cui all'art. 1 del presente Regolamento facenti parte del patrimonio arboreo Comunale sono stabiliti dall'Ufficio Verde Pubblico con le modalità previste dal Capitolato speciale per il Servizio di manutenzione del Verde Pubblico.

12.2 In particolare, per quanto riguarda l'eliminazione delle piante, deve essere redatta apposita relazione da proprio personale tecnico o da professionisti incaricati in cui vengono descritte le motivazioni che rendono necessaria l'eliminazione, allegando la relativa documentazione fotografica.

12.3 Le piante eliminate dovranno essere sostituite con altre della stessa specie o della stessa classe di grandezza, entro l'anno successivo all'anno di rimozione, tranne nei casi di eccessiva ristrettezza dei luoghi ai sensi degli artt. 892 - 895 C.C. , vicinanza ai fabbricati, vicinanza a servizi tecnologici interrati e fuori terra e in tutti i casi in cui vi sia intralcio o impedimento ai sensi del vigente Codice della Strada.

Art. 13 .NORME TRANSITORIE E ATTUATIVE

13.1 L'Amministrazione Comunale favorisce mediante apposita campagna informativa la pubblicità del presente Regolamento.

13.2 Chiunque fosse interessato alla tutela di alberi di particolare pregio o importanza ai sensi dell'Art. 11, potrà fornire all'Amministrazione Comunale motivate proposte scritte richiedendone l'iscrizione in elenco.

ALLEGATO A

Gallarate, li

Al Signor Sindaco
del Comune di Gallarate

Oggetto : **"REGOLAMENTO COMUNALE PER L'AUTORIZZAZIONE AL TAGLIO
DEGLI ALBERI E PER LA TUTELA DELLE ESSENZE ARBOREE
PROTETTE"**

(Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n° 80 del 23/09/1997)

Il/ La Sottoscritt.....
residente in Comune di
indirizzo.....telefono/i.....
.....
in quanto proprietario dell'area situata in Comune di Gallarate al seguente
indirizzo.....
ovvero distinta dai mappali n°..... foglio..... titolo

DICHIARA CHE INTENDE

(barrare con X la casella che interessa)

INTERVENIRE IN GIARDINO O PARCO URBANO CON
 POTATURA di n°..... alberi delle seguenti specie.....
.....

ABBATTIMENTO di n°..... alberi delle seguenti specie.....
.....

per il seguente motivo
.....
.....

INTERVENIRE SU AREA OGGETTO DI INTERVENTO EDILIZIO CON
 POTATURA di n°..... alberi delle seguenti specie.....
.....

ABBATTIMENTO di n°..... alberi delle seguenti specie.....

.....
.....
per il seguente motivo

.....
Allega pertanto relativo rilievo planimetrico e documentazione fotografica di tutti gli alberi esistenti.

INTERVENIRE SU POPOLAMENTI ARBOREI NON FACENTI PARTE DEI GIARDINI E DEI PARCHI URBANI E NON CLASSIFICABILI COME BOSCO AI SENSI DELLA L.R. 80/89 CON :

POTATURA di n°..... alberi delle seguenti specie.....
.....

ABBATTIMENTO di n°..... alberi delle seguenti specie.....
.....

per il seguente motivo

PERTANTO NE RICHIEDE AUTORIZZAZIONE.

Lo scrivente dichiara inoltre di aver preso visione del Regolamento di cui all'oggetto e di impegnarsi a rispettare le disposizioni e le sanzioni che dovessero eventualmente derivarne. Allo scopo di integrare le presente richiesta di autorizzazione, lo scrivente allega la seguente documentazione

Firma.....

Allegato B

Elenco delle più significative essenze autoctone tipiche del paesaggio lombardo o entrate storicamente a far parte del paesaggio.

Acer campestre	acero campestre
Acer pseudoplatanus	acero montano
Acer platanoides	acero riccio
Alnus glutinosa	ontano nero
Betula pendula	betulla bianca
Carpinus betulus	carpino bianco
Castanea sativa	castagno
Celtis australis	bagolaro
Cornus mas	corniolo
Crataegus monogyna	biancospino
Fagus sylvatica	faggio
Fraxinus angustifolia	frassino

Fraxinus excelsior	frassino
Fraxinus ornus	orniello
Ilex aquifolium	agrifoglio
Juglans regia	noce
Laburnum anagyroides	maggiociondolo
Malus sylvestris	melo selvatico
Mespilus germanica	nespolo
Morus alba	gelso bianco
Morus nigra	gelso nero
Pinus sylvestris	pino silvestre
Platanus spp.	platano
Populus alba	pioppo bianco
Populus canescens	pioppo gatterino
Populus nigra	pioppo nero
Populus nigra "Italica"	pioppo cipressino
Populus tremula	pioppo tremolo
Prunus avium	ciliegio
Punica granatum	melograno
Quercus cerris	cerro
Quercus robur	farnia
Quercus petraea	rovere
Robinia pseudacacia	robinia
Salix alba	salice bianco
Salix caprea	salicone
Salix cinerea	salice cinereo
Sorbus aria	sorbo montano
Sorbus domestica	sorbo domestico
Sorbus torminalis	ciavardello
Taxus baccata	tasso
Tilia cordata	tiglio selvatico
Tilia platyphyllos	tiglio nostrale
Tilia x vulgaris	tiglio intermedio
Ulmus campestris	olmo campestre
Ulmus laevis	olmo ciliato
Allegato C	

DEFINIZIONI

BOSCO : sono considerati bosco i popolamenti arborei od arbustivi, a qualunque stadio di età, di origine naturale od artificiale ed i terreni che per cause naturali od artificiali sono rimasti temporaneamente privi di copertura vegetale.

Non sono considerati boschi:

- gli appezzamenti arborati isolati di superficie inferiore a mq 2.000 o di superficie qualsiasi nel caso in cui la densità di copertura delle chiome a maturità risulti inferiore al 20%, sempre che distino più di 100 metri da altri popolamenti boschivi;
- le piante sparse, i filari e le fasce alberate con larghezza inferiore a 25 metri;
- i terreni destinati ad altra qualità di coltura nei quali sia in atto un processo di colonizzazione da parte di specie arboree od arbustive da meno di tre anni;
- gli impianti a rapido accrescimento;
- le piantagioni arboree dei giardini e dei parchi urbani.

CAPITIZZAZIONE : Si intende per capitozzatura il taglio del fusto della pianta di grossa sezione (diametro > 10 cm), in modo da eliminare il getto guida.

SCALVATURA : Si intende per scalvatura il taglio di una branca principale o secondaria in grossa sezione (diametro >6 cm).

FRUTTETI PRODUTTIVI Si intendono per frutteti produttivi i frutteti che producono reddito agricolo documentato.

FRUTTETI FAMILIARI Si intendono per frutteti familiari le piante da frutto messe a dimora per la produzione di frutta ad uso e consumo familiare.

Allegato D

DISPOSIZIONI GENERALI DI POTATURA DI SOGGETTI ARBOREI

In generale la potatura degli alberi sarà volta alla conservazione della chioma nella sua forma, naturale od obbligatoria (vaso, alberello, ecc.).

L'entità ed il tipo degli interventi dovranno essere stabiliti in relazione allo stato vegetativo, al tipo di essenza arborea, alla sua ubicazione ed al sito d'impianto. In particolare, la chioma dovrà essere sagomata in modo da evitare intralcio ai cavi aerei, al fascio di luce dei lampioni stradali, alla visibilità dei semafori e della segnaletica stradale, alla circolazione dei pedoni sui marciapiedi e degli automezzi sulle pubbliche vie.

Inoltre dovrà essere effettuato il taglio dei succhioni che tendono a squilibrare lo sviluppo generale delle piante e l'asportazione dei rami morti od attaccati da patogeni in modo grave.

Nell'effettuazione dei tagli dovranno essere utilizzati attrezzi taglienti ed affilati in modo da non lacerare l'epidermide dei soggetti arborei; in particolare sono assolutamente da evitare le ferite dell'epidermide in conseguenza di tagli troppo ravvicinati o mal eseguiti. Sono vietati i tagli a raso del tronco e le operazioni di capitozzatura (eliminazione del cimale), di scalvatura.

POTATURA DI RIMONDA

Consiste nell'eliminazione dei succhioni cresciuti sul tronco fino all'altezza delle branche principali dell'albero, dei rami morti e/o chiaramente invasi da agenti di carie, o parassiti di ogni tipo, dei rami spezzati ancora attaccati al fusto. Comprende altresì il taglio di ritorno fino alla prima branchetta di ordine inferiore dei rami spezzati o malati, il leggero sfoltimento dei rami e/o dei succhioni in soprannumero, l'eliminazione dei rampicanti spontanei (es. edera) dal tronco e dai rami dell'albero.

POTATURA DI SFOLTIMENTO

Consiste nello sfoltimento della chioma, asportando i rami più deboli, esili, incrocianti con altri e/o in numero eccessivo rispetto al vigore della pianta.

La spalatura delle gimnosperme va eseguita di preferenza durante il riposo vegetativo o in tarda estate al termine della crescita dei germogli. E' vietato asportare, in ogni intervento, più di tre cerchie di rami vivi. E' inoltre vietato liberare da rami vivi oltre un terzo del tronco dell'albero.

POTATURA DI CONTENIMENTO

Consiste nell'eliminazione dei rami più esterni e/o nel raccorciamento tramite taglio di ritorno delle branche di ogni ordine in modo tale da contenere lo sviluppo della chioma entro limiti prefissati (es. distanza da confini).

I risultati dell'analisi vengono espressi catalogando gli alberi nelle seguenti classi di appartenenza che riassumono il grado di pericolosità e gli interventi da effettuare.